



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE  
SERVIZI SOCIALI E VENETO LAVORO PER ATTIVITÀ DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE  
SOCIALI DA SVOLGERE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2027

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_, in attuazione della D.G.R. n.

E

Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/B, C.F. e P.IVA 0318013274, in persona di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto in qualità di \_\_\_\_\_.

VISTE

- la L. 8 novembre 2000, n. 328;
- l'art. 1, comma 736 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- la L.R. 4 marzo 2022, n. 5;
- la L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2025;
- la DGR n.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 736 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha istituito, per l'anno 2025, un fondo finalizzato a rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale;
- con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2025, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il fondo sopra richiamato è stato ripartito e alla Regione del Veneto è stata assegnata una quota pari a euro 3.575.865,79;
- con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si è provveduto ad assegnare il fondo ripartito dal Decreto del MEF sopra citato destinando all'ente strumentale regionale Veneto Lavoro una quota di euro 575.865,79 per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione Servizi sociali;
- detto supporto si concretizzerà in attività finalizzate sia a potenziare il Sistema informativo Lavoro e Sociale (SILS), disciplinato dalla L.R. 4 marzo 2022, n. 5, sia ad avviare azioni tese a rafforzare il coordinamento strategico e operativo (con tutti i diversi soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della L.R. n. 9/2024) e promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi (anche riferiti ai flussi informativi tra Regione e ATS nonché relativi all'interoperabilità con



fb360175



- i sistemi informativi nazionali), in una prospettiva di consolidamento e sviluppo delle politiche sociali regionali;
- dette attività si svolgeranno dal 01/01/2026 al 31/12/2027 e saranno realizzate in forza del presente Accordo di collaborazione;
  - le singole attività saranno declinate attraverso uno specifico progetto attuativo del presente Accordo adottato con Decreto del Direttore della struttura regionale competente a rappresentare la Regione nel presente atto.

## TENUTO CONTO CHE

## REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali:

1. svolge funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali;
2. definisce politiche integrate nei diversi settori di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 attraverso la costruzione di un confronto continuo tramite processi partecipati che coinvolgano tutti i soggetti interessati;
3. gestisce i rapporti istituzionali ai fini della messa a sistema degli interventi e delle progettualità regionali riferite agli ambiti del sociale, sociosanitario, lavoro e formazione, nel rispetto della programmazione nazionale e delle leggi nazionali e regionali di riferimento;
4. gestisce attività dirette al rafforzamento, al coordinamento e al raccordo delle azioni e dei soggetti afferenti al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionale.

## VENETO LAVORO

1. svolge attività di supporto tecnico-operativo alla Direzione Servizi Sociali per:
  - 1.1. potenziare il Sistema informativo Lavoro e Sociale (SILS), disciplinato dalla L.R. 4 marzo 2022, n. 5;
  - 1.2. rafforzare il coordinamento strategico e operativo con tutti i diversi soggetti del sistema integrato della L.R. n. 9/2024;
  - 1.3. promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi;

in una prospettiva di consolidamento e sviluppo delle politiche sociali regionali.

Le attività che Veneto Lavoro sarà chiamato a svolgere saranno declinate attraverso uno specifico progetto attuativo del presente Accordo adottato con Decreto del Direttore della struttura regionale competente a rappresentare la Regione nel presente atto.

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

## Art. 1 – Finalità

Nel rispetto delle finalità per le quali il fondo è stato previsto e ripartito dal Decreto del MEF del 12 marzo 2025, le Parti convengono di dare attuazione al presente Accordo di collaborazione fra la Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali e l'Ente strumentale Veneto Lavoro. Le attività si sostanzieranno nel supporto tecnico-operativo alla Direzione Servizi Sociali con personale dedicato sia per potenziare il Sistema informativo Lavoro e Sociale (SILS), disciplinato dalla L.R. 4 marzo 2022, n. 5, sia per avviare azioni tese a rafforzare il coordinamento strategico e operativo (con tutti i diversi soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della L.R. n. 9/2024) e promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi (anche riferiti ai flussi informativi tra Regione e ATS nonché relativi all'interoperabilità con i sistemi informativi nazionali), in una prospettiva di consolidamento e sviluppo delle politiche sociali regionali. Le attività che Veneto Lavoro sarà chiamato a svolgere saranno declinate attraverso uno specifico



fb360175



progetto attuativo del presente Accordo adottato con Decreto del Direttore della struttura regionale competente a rappresentare la Regione nel presente atto.

#### **Art. 2 – Durata dell’Accordo di collaborazione**

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali e Veneto lavoro stabiliscono concordemente che le attività si svolgeranno dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

#### **Art. 3 – Obblighi**

Le attività dovranno essere svolte da Veneto Lavoro in collaborazione con i competenti uffici della Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali.

Con la stipula del seguente Accordo di collaborazione Veneto Lavoro si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione del Veneto a fornire le attività così come declinate nel progetto adottato con Decreto del Direttore della struttura regionale competente attuativo del presente Accordo.

La Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate da Veneto Lavoro che, per la realizzazione delle stesse, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, con una unità appositamente dedicata al loro coordinamento e, laddove necessario, di altre professionalità di supporto.

Veneto Lavoro, inoltre, si impegna a rispettare nell’attuazione del presente Accordo la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, a rispettare la normativa sugli appalti, sulla pubblicità, sulla trasparenza e sulla privacy.

#### **Art. 4 – Risorse e modalità di erogazione**

Per l’attuazione del presente Accordo di collaborazione, la Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali destina a Veneto Lavoro la somma di euro 575.865,79 a rimborso delle spese sostenute nel limite di euro 287.933,00 per l’anno 2026 e di euro 287.932,79 per l’anno 2027 così come previsto dalla DGR n. \_\_\_\_\_.

Veneto Lavoro contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative.

Detto importo si deve intendere onnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.

L’importo complessivo sarà corrisposto dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali a Veneto Lavoro tramite liquidazioni semestrali sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse impiegate e di ciascuna, il livello professionale, l’impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare dovrà essere disposto un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l’assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione dell’Accordo con Veneto Lavoro, saranno di competenza del Direttore della struttura regionale competente, incaricato dell’esecuzione del presente atto, nonché responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n. 241/1990. Le attività di cui al presente Accordo non



sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti da Veneto Lavoro e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi del DPR n. 633/72.

L'imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico di Veneto Lavoro e viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia Entrate n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 – Comunicazione**

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo. Esse sono inoltre tenute reciprocamente a mettere a disposizione tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Veneto Lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010. Conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso l'istituto bancario intestato a Veneto Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente Accordo.

Veneto Lavoro è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali:

1. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
2. ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

La causale dei documenti contabili emessi da Veneto Lavoro, sia a titolo di acconto che di saldo, deve riportare il riferimento al presente Accordo di collaborazione.

#### **Art. 7 – Inadempienze e decurtazioni**

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o nel progetto che declina le attività che Veneto Lavoro sarà chiamato a svolgere o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro il quale Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle prescrizioni e valuterà l'applicabilità di eventuali decurtazioni al contributo, in relazione alla gravità di quanto eventualmente accertato in sede di verifica rendicontale.

#### **Art. 8 – Modifiche ed Integrazioni**

Il presente Accordo di collaborazione è integrato da specifico progetto attraverso il quale saranno specificate le attività che Veneto Lavoro sarà chiamato a svolgere. Il progetto, attuativo del presente Accordo, sarà adottato con Decreto del Direttore della struttura regionale competente a rappresentare la Regione nel presente atto.

#### **Art. 9 – Recesso Unilaterale**

La Regione Veneto si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di



notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso Veneto Lavoro ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle attività prestate, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, e nomina a responsabile del trattamento

1. I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'attuazione dell'Accordo. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della struttura regionale competente. Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

2. Veneto Lavoro, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell'Accordo, Veneto Lavoro assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

3. L'Ente strumentale Veneto Lavoro – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'Accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
- i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
- j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
- k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;



fb360175



- m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

4. Il trattamento avrà durata pari alla durata dell'Accordo tra le parti. Alla conclusione dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina dovrà considerarsi revocato a completamento dell'incarico.

5. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

7. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### Art. 11 – Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

#### Art. 12 – Forma

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

#### Art. 13 – Disposizioni finali

Le parti convengono che il presente Accordo di collaborazione venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 novembre 1986, n. 131. Per tutto quanto non espressamente regolato dal



fb360175



presente Accordo sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia. Il presente Accordo di collaborazione composto di 13 articoli è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li.....

Per la Regione Veneto  
(con firma digitale)

Per Veneto Lavoro  
(con firma digitale)



fb360175

